

FRANCESCO VOLPE

PROFILI D'INCOERENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA SUL RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI

SOMMARIO: 1. Gli obiettivi del nuovo sistema di reclutamento. – 2. Le linee guida del nuovo sistema di reclutamento. – 3. Le incoerenze del nuovo sistema di reclutamento. Chiamata da parte del dipartimento. – 3.1 L'assenza di un contingente alle abilitazioni. – 3.2 Le modalità di composizione della commissione unica nazionale. – 3.3 La selezione posticipata al momento della chiamata. – 3.4 Il riconoscimento dell'abilitazione a maggioranza qualificata. – 3.5 Il membro straniero della commissione di abilitazione. – 3.6 Il parere *pro veritate* esterno. – 3.7 La riunione telematica. – 4. La necessità di revisione della nuova disciplina.

1. Gli obiettivi del nuovo sistema di reclutamento

I punti contro cui si sono concentrate le critiche al previgente sistema di reclutamento dei professori universitari hanno inerito, essenzialmente, alla localizzazione delle procedure concorsuali presso i singoli atenei e alla previsione di un numero di idonei a ricoprire il ruolo che era superiore, per ogni procedura comparativa, al numero dei posti banditi.

Il primo aspetto – secondo i critici del regime anteatto – avrebbe favorito l'ingresso nel corpo accademico di professori non muniti della necessaria maturità scientifica. Costoro, spesso, sarebbero stati già inseriti nelle università che bandivano le procedure di selezione e sarebbero, perciò, risultati favoriti dalla territorialità e dalla eterogeneità delle commissioni, use a valutare con indulgenza la posizione dei c.d. «candidati interni».

Quanto al secondo aspetto, poiché si è ritenuto che la qualità non andò nella quantità, si è sostenuto, poi, che l'eccessivo numero degli idonei sarebbe stato, di per sé, indice dello scadimento delle nuove leve.

Entrambi i fattori ora delineati, a loro volta, sarebbero stati espressione di un malcostume, come si suol dire, «diffuso» nell'ambiente accademico, le cui c.d. «baronie» sono state acutamente stigmatizzate.

La l. 30 dicembre 2010, n. 240, ha posto, così, tra i suoi obiettivi anche

quello di riformare il sistema di reclutamento dei professori universitari di prima e di seconda fascia, allo scopo di ovviare alle individuate disfunzioni.

Non verrà qui contestata, di per sé, la bontà delle valutazioni che hanno preceduto la riforma, né si contesterà l'opportunità di porvi rimedio. Entrambi detti rilievi, infatti, attengono al merito strettamente politico, sul quale non s'intende intervenire.

In ogni caso, è dato oggettivo che, nell'ultimo decennio, sia stata usata larghezza nel reclutamento del personale docente delle università.

In questa sede, però, s'intende evidenziare che la legge di riforma si espone a rilievi inerenti alla sua stessa coerenza, perché essa, non solo, non pone rimedio alle distorsioni rilevate, ma, addirittura, le aggrava.

2. Le linee guida del nuovo sistema di reclutamento

In nuce, il sistema di reclutamento delineato dalla l. n. 240/2010 – e meglio precisato dallo schema del regolamento di esecuzione che è stato recentemente diffuso – si riduce a quanto segue.

Innanzitutto, sono stati sostanzialmente aboliti i concorsi, tanto per la prima quanto per la seconda fascia, con la conseguenza che le università non potranno più bandirli.

Le chiamate riguarderanno solo soggetti c.d. «abilitati», oppure i professori che già siano in servizio. In tal modo, viene sostanzialmente eliminata la distinzione tra chiamate «da concorso» e chiamate «da trasferimento» (art. 16, c. 1, lett. *b*), l. n. 240/2010).

L'abilitazione, a sua volta, è il risultato di un procedimento di selezione, a cui sovrintende un'unica commissione nazionale (art. 16 della citata legge e art. 6 dello schema di regolamento), insediata per due anni e con riferimento ad ogni «settore concorsuale».

Ogni anno verrà, quindi, indetta una sessione di abilitazione, per ciascuna fascia del ruolo dei professori.

Il conferimento dell'abilitazione – i cui effetti sono destinati a prime-re decorsi quattro anni, se null'altro segue – attribuirà ai candidati selezionati un particolare status, proprio perché essi, in quanto tali, potranno essere destinatari di una chiamata. La cosiddetta abilitazione, pertanto, va classificata alla stregua di quella che – nella tradizionale classificazione dei provvedimenti amministrativi – potremo definire alla stregua di un'ammissione.

A seguito della chiamata, infine, gli abilitati acquisiranno la qualifica effettiva di professore (secondo la fascia di appartenenza) e, insieme, l'accesso al rapporto di servizio.